



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"

ALTA VALDICHIANA SENESE: SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREGUANDA

**SINALUNGA** – Via Costarella, 214/a  
Tel. 0577 630908 fax 0577 631279

**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE  
AREA SERVIZI ASSISTENZIALI E U.O. FARMACEUTICA**

**N. 5 del 3 Aprile 2020**

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI**

**Oggetto: Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19-  
Aggiornamento**

**Visto** il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**Preso atto** della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Preso atto** delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n.1 del 21.02.2020, n.2 del 22.02.2020, n.3 del 23.02.2020;

**Preso atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi;

**Ritenuto** che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**Tenuto conto** che con Decreto del 26.02.2020 il Ministero della Salute ha approvato uno schema di ordinanza regionale avente ad oggetto misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Ritenuto opportuno** recepire i contenuti, di cui al predetto schema di ordinanza, provvedendo nel

contempo ad un riordino complessivo delle disposizioni già emanate con le ordinanze regionali sopracitate, nonché all'adozione di ulteriori misure;

**Richiamata** l'Ordinanza n. 5 del 28.02.2020 mediante la quale sono state disposte “Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, revocando le ordinanze n.1 del 21.02.2020, n.2 del 22.02.2020, n.3 del 23.02.2020;

**Richiamata** l'Ordinanza n. 6 del 2 marzo 2020 “Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca ordinanza n.5/2020”

**Richiamata** l'Ordinanza n. 8 del 6 marzo 2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

**Richiamata** l'Ordinanza n. 9 del 8 marzo 2020 “Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (G.U. Serie Generale , n. 59 del 08 marzo 2020)

**Considerato**, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in accordo con le disposizioni Sanitarie e Governative;

**Considerato che** il Direttore Generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus nella conferenza stampa avvenuta in data 11 Marzo 2020 “WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020” dichiarava che l'OMS valutando i livelli di contaminazione e diffusione dei focolai particolarmente allarmanti per diffusione e gravità , nonché per i livelli di inazione, caratterizzava il COVID-19 come una pandemia, “Descrivendo la situazione come una pandemia”;

**Visto** il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 ed, in particolare, l'art. 7;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**Visto** il D.L. n.19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Ritenuto opportuno** che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

### **DISPONE**

- a) di evitare per quanto possibile gli ingressi alle RR.SS.AA. di Poggio Baldino, di Torrita di Siena ed alla CAP di Sinalunga allo scopo di contenere la gestione dell'emergenza epidemiologica relativamente agli ospiti degenti interni alle strutture, garantendo l'accesso solamente ad un familiare alla volta, in orari concordati con la struttura solamente per i casi ritenuti necessari e previa autorizzazione della direzione;
- b) di chiudere preventivamente gli accessi alle strutture a tutti gli utenti esterni ed agli operatori sanitari ed amministrativi dipendenti dell'A.P.S.P. Istituto Maria Redditi, dipendenti delle Cooperative operanti all'interno dei Servizi di assistenza e di Pulizia che abbiano febbre e/o sintomatologia respiratoria;
- c) di istituire apposito check-point all'ingresso delle strutture, individuati dalla direzione infermieristica;
- d) di limitare il contatto tra le varie figure operanti nei Servizi di Assistenza dell'RSA di Poggio Baldino, RSA di Torrita di Siena e CAP di Sinalunga, inibendo gli accessi ai reparti di degenza da parte del personale Amministrativo, Manutentivo e del Servizio Domiciliare se non per effettiva necessità lavorativa, e comunque previo controllo di cui al punto c, raccomandando le disposizioni di cui al punto c per ogni accesso ai piani adibiti all'assistenza;
- e) di mantenere la chiusura del Servizio di Centro diurno integrato presso la RSA di Sinalunga;
- f) di sensibilizzare i visitatori e tutti gli operatori all'utilizzo di disinfettanti per le mani posizionati nei punti di ingresso e di sosta delle strutture;
- g) di dare effetto al presente Provvedimento dalla data odierna fatte salve diverse disposizioni, fino al 30 aprile 2020.
- h) Di dare atto di efficacia al presente Provvedimento, cessando il provvedimento del Responsabile dei Servizi N 3 del 9 Marzo 2020 avente ad oggetto: Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente Determinazione, ai sensi dell'art. 8 comma 9) del vigente Regolamento di Organizzazione, è immediatamente esecutiva.

È altresì pubblicata, ai sensi della stessa norma regolamentare, per 15 giorni consecutivi all'Albo dell'Ente dal 03.04.2020 al 18.04.2020 – Rep. N. 100

Sinalunga, 3.04.2020

f.to. Il Responsabile  
Dr. Paolo Franchi